



COMUNE DI LENOLA

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 2/2021

Oggetto: Parificazione conto della gestione dell'Agente contabile per il servizio demografico - Anno 2019

-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Data 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 del D.Lgs n. 267/2000)
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Data 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

N. Reg. Pubblicazioni 171 Data 12 FEB 2021



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Fasolo Immacolata

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Pia Fiore)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rosato Assunta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO:

CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione; CHE, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

PREMESSO che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

- "1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.*
- 2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.*
- 3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.*
- 4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";*

RICHIAMATO inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

VISTO l'art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194.

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile", adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg. dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTO il Conto della gestione, redatto su apposito modello, in relazione alle spese relative al servizio demografico, presentato dall'Agente Contabile, Dott. Rinaldo De Filippis, corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 233 TUEL ed approvato con Determinazione del responsabile del servizio Affari Generali n.5 del 07.01.2021;

VERIFICATA la corrispondenza del conto della gestione dell'agente contabile con i documenti giustificativi allegati;

DATO ATTO che le somme gestite e rendicontate corrispondono alle somme registrate nella contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) DI prendere atto del conto della gestione dell'Agente Contabile Dott. Rinaldo De Filippis relativo alla gestione del servizio demografico per l'esercizio 2020, come approvato con Determinazione del Servizio Affari Generali. N. 5. del 07.01.2021 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2) DI dare atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'Ente, e di procedere pertanto alla parificazione del medesimo conto;

3) DI dare atto, altresì, che il presente conto, debitamente parificato, verrà trasmesso, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante PEC e mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).